



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Giudice Tutelare a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

██████████, cittadino italiano residente in ██████████ (Francia), opponendosi alla richiesta di nomina di amministratore di sostegno in suo favore richiesta da ██████████, ha eccepito il "difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova" richiamando l'art. 404 c.c. e rilevando di non avere nel circondario del Tribunale di Mantova né la residenza né il domicilio essendo residente all'estero dal maggio 1994.

Secondo la difesa di ██████████ non si verterebbe nel caso di specie in materia di stato e capacità delle persone con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione il principio fondamentale fissato dal Reg. C.E. n. 44/2001 e cioè quello secondo il quale la giurisdizione spetta al Giudice dello Stato in cui è domiciliato il convenuto indipendentemente dalla cittadinanza di quest'ultimo.

Tale tesi non può essere condivisa.

Come ha avuto modo di statuire recentemente la Suprema Corte rispetto agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va "individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. In particolare, con l'amministrazione di sostegno il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura.

Una tale scelta, ha avvertito la Corte nella citata sentenza (n. 13584/06, N.d.R.), non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, ed, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità dell'interessato, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione della maggiore snellezza della procedura, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure della inabilitazione e della interdizione, le quali attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria. Al

contrario, la disciplina della L. n. 6 del 2004 delinea una generale capacità di agire del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, con esclusione di quei soli atti espressamente menzionati nel decreto con il quale viene istituita l'amministrazione medesima. Ne consegue che il giudice - che, non casualmente, è il giudice tutelare, e cioè una figura cui sono normalmente affidate funzioni riconducibili all'amministrazione di interessi ed alla vigilanza ed al controllo (più che alla soluzione di controversie tra parti che contendano su di un diritto), da esercitare attraverso un procedimento in relazione al quale l'ordinamento non conosce casi in cui sia richiesto l'onere della difesa tecnica - il quale, anche ad istanza dello stesso interessato, procede alla nomina dell'amministratore, si limita, in via di principio, ad individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l'intervento, senza peraltro determinare una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario. Egli, infatti, non si muove, come il giudice della interdizione, nell'ottica dell'accertamento della incapacità di agire della persona sottoposta al suo esame - finalizzato essenzialmente alla difesa degli interessi dei familiari, che potrebbero subire pregiudizio dalla sua condotta, oltre che dei terzi che vengano con essa in contatto - ma nella diversa direzione della individuazione, nell'interesse del beneficiario, dei necessari strumenti di sostegno con riferimento alle sole categorie di atti al cui compimento lo ritenga inidoneo.

2.6. - In sintesi, deve quindi dirsi che la L. n. 6 del 2004 ha introdotto un istituto la cui disciplina presenta caratteristiche che lo distinguono, e lo contrappongono, nella sua stessa essenza ontologica, alle altre figure di "protezione degli impediti ad agire" ed ai corrispondenti modelli procedurali già presenti nel nostro ordinamento positivo e rimasti peraltro in vigore. Sul piano sostanziale, l'istituto attiene a situazioni intrinsecamente ed essenzialmente diverse tra loro che, come si è visto, si estendono dalla mera impossibilità - anche solo fisica e transeunte - di porre in essere atti giuridici di pochissimo momento (la materiale riscossione della pensione) a fattispecie di vera e propria incapacità fisica o psichica, omologhe a quelle giustificanti l'inabilitazione o l'interdizione; correlativamente, prevede e consente interventi che si estendono dalla semplice attribuzione all'amministratore di sostegno di compiti di mera "assistenza", talvolta soltanto fattuale, alla possibilità "dell'estensione al beneficiario dell'amministrazione di sostegno" di "determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato" (art. 411 c.c., comma 3). Il tutto, peraltro, senza mai comportare l'incapacità generale, totale o parziale, dell'amministrato, ma solo una limitazione rispetto a determinate attività. Sul piano del "modello del procedimento" relativo all'amministrazione di sostegno si individuano precetti che - mentre sono sicuramente armonici e coerenti al nuovo istituto - risultano del tutto antinomici rispetto al pregresso sistema processuale ed alla sua ricostruzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Valga ad esempio la finora ritenuta impossibilità di coniugare - secondo il diritto vivente - l'ammissibilità del ricorso per cassazione con la non definitività dei provvedimenti connessa alla loro revocabilità e modificabilità, laddove per la L. n. 6 del 2004 è previsto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno (art. 720 bis c.p.c., comma 3) nonostante questi siano sempre modificabili o revocabili (art. 407 c.c., comma 3). Vale a dire che l'amministrazione di sostegno si configura come un istituto nel cui contenitore sono riunite ed unificate fattispecie che secondo il sistema previgente erano considerate tra loro ontologicamente diverse: e che prevede rimedi e forme di tutela, anch'essi radicalmente nuovi e non compatibili con, le preesistenti, - ma rimaste in vigore - figure normative di protezione degli incapaci. . . (Cass. Civ. Sez. I/29/11/2006 n. 25366).

Affrontando la questione se nel procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno sia applicabile o meno la regola generale dell'onere del patrocinio la Suprema Corte ha affermato quindi il principio secondo cui il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore: necessitando per

contro della difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghe a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

IL CASO.it

Se quindi il modello legale tipico è quello in cui il Giudice si limita all'attribuzione all'amministratore di sostegno di compiti di mera assistenza vi possono però essere casi in cui lo stesso Giudice può avvalersi in particolare dei poteri di cui all'art. 411 ultimo comma c.c. emettendo quindi un provvedimento che comporta una limitazione della capacità di agire del soggetto interessato.

Non può quindi condividersi la tesi del convenuto secondo cui "l'amministrazione di sostegno... lascia intatti lo stato e la capacità del beneficiario" con la duplice conseguenza che sempre e in ogni caso non si verterebbe in materia di stato e capacità delle persone e che pertanto non si tratterebbe di materia esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento C.E. n. 44/01.

Nei casi in cui il provvedimento da emettere incida sui diritti inviolabili della persona si rientra nell'ambito della giurisdizione contenziosa in materia di stato e capacità delle persone mentre nel caso - da ritenersi corrispondente al modello legale tipico - in cui ciò non si verifichi si rientra nell'ambito della giurisdizione volontaria atteso che, come è stato osservato, il beneficiario non deve difendere un suo diritto da una contestazione ma si rivolge al Giudice Tutelare unicamente per ottenere l'assistenza necessaria nell'espletamento di attività al cui compimento è inidoneo e l'intervento è richiesto in funzione attuativa di un suo interesse.

Quanto al caso di specie, relativo a cittadino italiano residente all'estero, è da ritenere comunque sussistente la giurisdizione italiana.

Invero, ammesso che il ricorso trovi accoglimento, ove si verta nell'ipotesi corrispondente al modello legale tipico troverà infatti applicazione l'art. 9 della legge n. 218/95 in tema di giurisdizione volontaria.

Ove invece - e sempre nell'ipotesi di accoglimento della domanda - si dovesse rendere necessario il ricorso ad alcune delle limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato - il che allo stato non è dato sapere - non si pone la necessità di ricercare alcun criterio di collegamento per il semplice fatto che il convenuto possiede la cittadinanza italiana e che quindi sussiste già un momento di collegamento idoneo a radicare la giurisdizione italiana (Cass. Civ. Sez. Unite 27/5/99 n. 309).

E' vero che, come ricordato dalla difesa della ricorrente, l'art. 3 della legge 31.5.1995 n. 218, in vigore dall'1.9.1995, abrogando gli artt. 2, 3 e 4 C.P.C., ha generalizzato la regola che sostituisce, in ordine ai limiti della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero, il criterio della nazionalità con quello del domicilio, prevedendo, nella ipotesi in cui si tratti di controversie che non rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1986 (oggi Regolamento C.E. n. 44/01), che la giurisdizione italiana sussista anche in base alle regole stabilite per la competenza territoriale interna.

Ed è vero che tale criterio speciale consente l'applicabilità allo straniero di tutte le norme sulla competenza interna, con assoluta parificazione del cittadino e dello straniero. In particolare, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, il richiamo alle regole di competenza per territorio implica l'integrale applicazione allo straniero dell'art. 18 C.P.C., anche dove prevede che un soggetto può essere convenuto innanzi al giudice del luogo dove risiede l'attore, allorché il

convenuto non abbia la residenza nè il domicilio nel territorio della Repubblica (Cass. Civ. Sez. Unite 9/12/1996 n. 10954).

Si tratta in ogni caso di problematica che attiene ai limiti della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero ma che non si pone nel caso di specie trattandosi pacificamente di cittadino italiano, pur se residente all'estero.

L'art. 404 c.c. ai fini della individuazione del Giudice competente per territorio deve essere poi interpretato nel senso di presupporre che si tratti di persone residenti o comunque domiciliate nel territorio dello Stato.

Del resto pare significativo il fatto che il criterio usato per la individuazione del Giudice competente territorialmente in tema di amministrazione di sostegno sia identico a quello previsto in tema di interdizione e inabilitazione dall'art. 712 c.p.c. e va ricordato che in tema di interdizione e inabilitazione esiste una specifica norma per l'ipotesi che la richiesta riguardi un cittadino residente all'estero (art. 31 comma secondo D.P.R. 5/1/67 n. 200 che recita: *"Competente a pronunciarsi sull'interdizione e sull'inabilitazione di cittadini residenti all'estero è il Tribunale di ultima residenza in Italia dell'interdicendo o dell'inabilitando. Ove questi non abbia mai avuto residenza in Italia, è competente il Tribunale di Roma"*).

L'eccezione deve quindi essere rigettata e il procedimento deve proseguire con l'esame del beneficiario.

P.Q.M

Rigetta l'eccezione sollevata dalla difesa di [redacted] e rinvia per l'esame del beneficiario all'udienza del 4-5-07 ore 11.30 -

Si comunichi.

Mantova 17/3/2007.

IL GIUDICE TUTELARE
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione di Carceri

20 MAR. 2007

IL CAPOCOSTITUTTORE

Amministratore Delegato

De Paoli

Atto di Amministrazione
curato da [redacted] - 120
20.3.7